



Istituto Comprensivo Statale "FRATELLI LINGUITI"

C.M. SAIC857007 - C.F.80025860653

Via Beneventano, 8 - Giffoni Valle Piana (SA) - Tel. 089/865578

e-mail: saic857007@istruzione.it - pec : saic857007@pec.istruzione.it

Sito: www.istitutolinguisti.edu.it



ISTITUTO COMPrensivo STATALE - "FRATELLI LINGUITI"-GIFFONI VALLE PIANA
Prot. 0003762 del 03/12/2021
07-07 (Uscita)

A tutto il Personale Docente
Al DSGA
Al personale ATA
SITO/ALBO PRETORIO
ATTI

Giffoni V.P 3 dicembre 2021

Oggetto: Notifica Decreto-Legge n. 172 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 e Obbligo Vaccinale per il personale scolastico.

Si invia in allegato il Decreto-Legge in oggetto emarginato che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, oltre che l'obbligo vaccinale, per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021**.

<<L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.>>

L'obbligo riguarda, pertanto, anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

Il Decreto Legge in oggetto interviene anche sulla durata del cosiddetto Green Pass, modificando i termini relativi alla sua validità, a suo tempo fissati dal D.L.52/2001.

La certificazione verde Covid-19 attesta una delle seguenti condizioni:

- l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- l'avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- l'avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Per quanto riguarda la durata del c.d. Green Pass si segnala che:

- la certificazione rilasciata a seguito dell'avvenuta vaccinazione ha una validità di **9 mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde COVID-19 ha una validità **di 9 mesi** a far data dalla medesima somministrazione, in caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario
- la certificazione verde rilasciata a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ha una validità **di 6 mesi** dall'avvenuta guarigione.
-

Tanto premesso, ai sensi del citato D.L. in oggetto, il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati sono tenuti ad esibire allo scrivente Dirigente Scolastico immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accertata l'inosservanza dell'obbligo ne darà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento **determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- Dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre 6 mesi dal 15 dicembre 2021**.

Il Decreto all'art. 2 comma 4 conferma la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Dirigente Scolastico per omesso controllo. L'Ufficio competente all'accertamento della violazione è l'Ufficio Scolastico Regionale e l'importo della sanzione oscilla dai 400 a 1000 euro ed è irrogata dal Prefetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate)

